

# COMUNE DI NE



Città Metropolitana di Genova



Ordinanza n. 15 /2020

Prot.0004163

Addì 28/04/2020

## IL SINDACO

**OGGETTO: aggiornamento disposizioni misure restrittive attuate nel Comune di Ne dalle ore 12 del giorno 28 aprile 2020 e fino al giorno 3 maggio 2020 compreso**

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

### Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 , 11 marzo 2020, 22 marzo, 25 marzo recanti "Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto legge 9 marzo 2020 n.14 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare , l'art. 11 del suddetto decreto legge",
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 ;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il decreto legge 25 marzo n 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19

COMUNE DI NE  
Prot.0004176 - 28.04.2020  
CAT. IX CLASSE 4 PARTENZA



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 13 aprile 2020 .
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 03 maggio 2020

**Visti inoltre** i provvedimenti di Regione Liguria:

- Ordinanza n. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, e 8 anno 2020 recanti "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Ordinanza n. 9 del 20/03/2020 con la quale, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente l'evoluzione dell'epidemia da COVID-19 nel territorio ligure, si stabiliscono ulteriori misure interdittive, nel rispetto delle prescrizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 e si ordina ai Sindaci di individuare i luoghi idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 , comma 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020 recante "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Decreto 10/2020 del 29 marzo 2020 ad oggetto "Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: disposizioni fino al 3 aprile 2020";
- Ordinanza n. 16 del 03 aprile 2020 recante "Ulteriori misure in materia di collegamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020 ad oggetto "Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020 "D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Liguria" che abroga il Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020;
- Ordinanza 22/2020 - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm del 10 aprile 2020

**Viste** le proprie precedenti ordinanze n. 7 del 21.03.2020, n. 9 del 04.04.2020 e n.11 del 16/04/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid -19

**Tenuto** conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che gli spostamenti individuali siano limitati alle sole motivazioni indifferibili ed urgenti elencate nei decreti sopra citati;

**Ritenuto** quindi opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, di vietare la percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tranne nei casi in cui la loro percorrenza si renda necessaria per raggiungere la propria abitazione, domicilio, residenza;

**Ritenuto** altresì doveroso disciplinare anche le uscite dalla propria abitazione per la gestione quotidiana degli animali domestici, che dovrà avvenire nelle immediate vicinanze di casa e per il tempo strettamente necessario al loro assolvimento;

**Preso atto** che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto: - sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale - se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo. - si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo;

#### **Visti**

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali

#### **Tenuto conto:**

- dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;
- della nota della Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo - di Genova protocollo 14123 del 30 marzo 2020, esplicativa del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19

**Attesa** la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed in attesa dei provvedimenti governativi previsti dal 4 maggio p.v. con l'obiettivo di evitare assembramenti, considerati anche i giorni del ponte del 1 maggio che potrebbero indurre un numero elevato di uscite all'aperto o in campagna e quindi far circolare un numero elevato di persone,

### **ORDINA**

**con decorrenza dalle ore 12 del giorno 28 aprile 2020 e fino al giorno 3 maggio 2020 compreso**

#### **IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI:**

Restano valide le disposizioni di cui ai DPCM governativi ovvero: è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché

all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di necessità ovvero per motivi di salute, o nei casi concessi con Ordinanza Regione Liguria n.22/2020 su cui si è comunque ritenuto di intervenire non recependoli a pieno limitandone in taluni casi la portata in attesa dei provvedimenti governativi previsti dal 4 maggio, con l'obiettivo di evitare assembramenti, considerati anche i giorni del ponte del 1 maggio che potrebbero indurre a eccessive uscite all'aperto o in campagna e quindi far circolare un numero elevato di persone :

- **Dalle 6 alle 22**, sono consentite ai residenti del Comune di Ne o qui abitualmente domiciliati **attività motorie all'aria aperta**, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, **nell'ambito del territorio comunale**, evitando in tal senso assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone
- **Dalle 6 alle 18**, sono consentite ai residenti del Comune di Ne o qui abitualmente domiciliati corsa e utilizzo della bicicletta e esclusivamente in modalità individuale.
- **Dalle 6 alle 18**, sono consentite ai residenti del Comune di Ne o qui abitualmente domiciliati passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica esclusivamente in modalità individuale, **nell'ambito del territorio comunale**.
- **Dalle 6 alle 18**, è consentito ai residenti del Comune di Ne o qui abitualmente domiciliati è consentito percorrere i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi sempre nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.
- **I Cimiteri parrocchiali potranno essere aperti dalle ore 09 alle ore 17 alle seguenti condizioni:**
  1. Rispetto distanza di sicurezza interpersonale (minimo un metro)
  2. Obbligo di indossare mascherina di protezione
  3. In caso di tumulazione di un defunto, è consentita la presenza del coniuge o convivente del deceduto e dei parenti in linea retta di primo grado, sempre nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti
- E' consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile ed è obbligatorio il rientro in giornata alla propria residenza/domicilio dichiarato.
- E' consentita la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo.

**Al fine di evitare assembramenti ed eccessiva movimentazione di persone da fuori territorio comunale restano tuttavia in vigore sul territorio comunale le disposizioni di cui all'Ordinanza del Sindaco di Ne n. 11/2020 prot. 0003867 del 16/04/2020, ovvero dette attività al fine di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19, potranno essere svolte a condizione che sia una sola persona a svolgerle muovendosi all'interno del territorio comunale o proveniente da Comune immediatamente attiguo intendendo in tal senso quelli confinati con Ne , a condizione**

che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva con aggiunta dell'obbligo imposto dal Presidente della regione Liguria di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori Regione.

- Gli spostamenti di autovetture e motoveicoli con passeggero a bordo sono consentiti per i motivi sopraesposti solo se provenienti dalla stessa residenza.
- Permane in vigore il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
- Sono vietati gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
- Resta vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco ,ai giardini pubblici ed aree pic nic.
- E' consentito effettuare l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche.
- L'accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mercati all'aperto e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente. I titolari di dette attività dovranno inibire l'ingresso a tutti coloro che non ottempereranno alle sopracitate prescrizioni.

**IN MERITO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIE , FATTE OVVIAMENTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE DAGLI ENTI SOVRAORDINATI CHE DOVESSERO DIVERSAMENTE STABILIRE RESTA IN VIGORE FINO AL 03 MAGGIO P.V. L' ORDINANZA DEL SINDACO DI NE N. 11/2020 PROT. 0003867 DEL 16/04/2020:**

1) la sospensione di qualsiasi tipo di attività di edilizia e dei cantieri edili su tutto il territorio comunale, tranne le attività consentite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14 aprile 2020, ovvero:

1. le opere minori di cui al DPR 380/2001 ovvero:

- attività edilizia libera, di cui all'art. 6
- opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA di cui all'art. 6bis

fermo restando il pieno rispetto di tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, di cui al protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, nell'esecuzione delle attività consentite dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: • nella predisposizione dell'area di cantiere l'esecutore dei lavori , il proprietario/committente (attraverso i professionisti preposti) dovranno prioritariamente valutare le misure di accesso da parte dei lavoratori ai luoghi di lavoro evitando per quanto oggettivamente possibile percorsi promiscui o interferenti con aree di pubblico transito o di transito condominiale, eventualmente creando barriere separatrici idonee; • la comunicazione della ripresa dei lavori, nel caso in cui questa sia stata interrotta a causa delle misure dettate per l'emergenza sanitaria in

corso, dovrà essere preventivamente fatta pervenire via pec al Protocollo del Comune di Ne per i controlli del caso da parte degli uffici all'uopo preposti.

- 2) Sono altresì consentiti esclusivamente casi di accertata urgenza ed interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall'Amministrazione Comunale e comunicati alla Prefettura di Genova.
- 3) Il rilascio di autorizzazioni di occupazione/rottura suolo pubblico sono sospesi, fatti salve opere riguardanti interventi di ripristino dei servizi pubblici.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

**Le proprie precedenti ordinanza in materie si intendono revocate e sostituite dalla presente.**

**Dalle ore 00:00 del 04 maggio 2020, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni governative, cesserà l'efficacia della presente ordinanza.**

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Le inottemperanze alla presente ordinanza concorreranno all'impianto sanzionatorio, salvo che il fatto non costituisca reato, con le violazioni sanzionate a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

#### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato di P.S. di Chiavari;
- alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna;
- alla Brigata Guardia di Finanza di Chiavari;
- alla Stazione Carabinieri Forestale di Lavagna
- al Responsabile Polizia Locale Unione Le Valli dell'Entella nonché al personale della sede territoriale di Ne.

**AVVISA**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Francesca Garibaldi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesca Garibaldi". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.